

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NOTE:

- ⁽¹⁾ Per gli interventi di edilizia residenziale il parere riferito alla verifica di conformità della progettazione ai requisiti igienico sanitari (comma 1, articolo 89 della L.P. 22/1991), è da intendersi sostituito dalla presente autocertificazione da porre a corredo della domanda. Per gli interventi in edifici destinati ad uso non residenziale è richiesta, di regola, il parere dell'Azienda sanitaria, fatto salvo i casi in cui non sia necessaria una valutazione tecnico-discrezionale (destinazione d'uso assimilabili a quella residenziale nonché depositi, magazzini, autorimesse, ecc...).

AVVERTENZE

NORME PENALI:

L'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" stabilisce le seguenti norme penali:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- l'esibizione di un atto contenente non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.